

Procedimento civile - difensori - mandato alle liti (procura) - contenuto e forma - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1143 del 20/01/2020 (Rv. 656717 - 01)

Costituzione in giudizio di più parti a mezzo dello stesso procuratore - Conflitto di interessi - Inammissibilità della costituzione - Rilevabilità d'ufficio - Fondamento - Fattispecie.

Nel caso in cui tra due o più parti sussista un conflitto di interessi, è inammissibile la costituzione in giudizio a mezzo dello stesso procuratore e la violazione di tale limite, investendo i valori costituzionali del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, è rilevabile d'ufficio. (Nella specie, la S.C., in relazione ad un'opposizione a precetto, ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto da un avvocato, in proprio, e da un suo cliente, assistito dall'avvocato medesimo, ravvisando conflitto di interessi nel fatto che oggetto della controversia fosse un pagamento asseritamente eseguito in favore del cliente su un conto riferibile al suo difensore).

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1143 del 20/01/2020 (Rv. 656717 - 01)

Riferimenti normativi: [Cod_Proc_Civ_art_083](#), [Cod_Proc_Civ_art_084](#)

PROCEDIMENTO CIVILE

DIFENSORI

PROCURA MANDATO ALLE LITI